


SEZIONE STORICA

DAL 1901 AL 1997



1901 - Primo Statuto della Banda Sociale

ART. 1.

Nome e sede della Società.

Viene istituita nella Borgata di Pergine una Società musicale la quale prende il nome di „Banda Sociale di Pergine.“

ART. 2.

**Mezzi e modo d'ammantare i fondi necessari
per far fronte alle spese occorrevoli per raggiungere
gli scopi sociali.**

- a) col contributo dei soci (Art. 4);
- b) coi contributi che venissero eventualmente votati a favore della Banda, dal Consiglio comunale di Pergine;
- c) coi redditi delle produzioni musicali;
- d) con elargizioni spontanee, ed altri eventuali introiti straordinari.

ART. 3.

Costituzione della Società.

La Società della Banda si compone di soci contribuenti e di soci attivi (Bandisti).

ART. 4.

Soci contribuenti.

Soci contribuenti sono quelli che si obbligano di pagare l'annuo canone di almeno 6 (sei) lire, per tutto il tempo di loro permanenza nella Società.

L'associazione è obbligata per tre anni a farne dal giorno nel quale si ottiene l'associazione nella Società.

Non avendo presentato formale rinuncia in iscritto tre mesi prima dell'espirare del triennio, l'obbligo al pagamento dell'anno successivo continua per altri tre anni e così di seguito.

Contro i contribuenti morosi, la Direzione, potrà procedere all'incasso dei contributi arretrati, anche in via giudiziale presso il Foro di Perugia.

ART. 5.

Soci attivi.

Soci attivi (Bandisti) sono quelli che si obbligano ad intervenire a tutte le produzioni e relative prove della Banda, e di assoggettarsi a tutte le disposizioni del regolamento interno (Art. 8).

I Bandisti assumono l'impegno di anno in anno, ed in caso volessero licenziarsi, dovranno insinuarsi in iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno, diversamente si riteranno vincolati per un altro anno e così di seguito.

ART. 6.

Corpo della Banda.

Il Corpo della Banda è costituito dal Maestro e dai suoi allievi (soci attivi).

ART. 7.

Maestro della Banda e Bandisti.

I diritti e gli obblighi del Maestro della Banda vengono determinati da uno speciale contratto stipulato colla Direzione della Società. I diritti e gli obblighi dei Bandisti vengono determinati dal regolamento interno (Art. 8).

ART. 8.

Regolamento interno.

Un apposito regolamento interno compilato dalla Direzione della Società stabilisce le norme speciali per l'associazione dei Bandisti, nonché gli obblighi dei medesimi.

Questo regolamento verrà consegnato ad ogni Bandista che farà parte del Corpo e sarà obbligato ad osservarlo strettamente.

ART. 9.

Direzione della Società.

La Direzione della Società è l'organo che dirige ed amministra gli affari della Società sotto il punto di vista economico, tecnico, e disciplinare, in tutti quelli oggetti che non sono riservati alla deliberazione ed approvazione dell'assemblea generale.

ART. 10.

Membri della Direzione.

La Direzione della Società è composta:

di un Presidente;

di un Vice-presidente e di 5 delegati.

Tra i delegati deve essere prescelto fra i soci attivi e Ban-

dati ed eletti dai Baedisti stessi; gli altri delegati, il Presidente o Vice-presidente devono essere eletti fra i soci contribuenti.

Fra i cinque delegati prescelti fra i soci contribuenti ed altri vengono ripartite dalla Direzione le funzioni di cassiere, segretario ed ispettore disciplinare.

ART. 11.

Attribuzioni della Direzione.

Il Presidente, ed in caso d'impedimento il Vice-presidente, rappresentano la Società nei suoi rapporti colle Autorità.

Tutte le spedizioni e pubblicazioni della Direzione e della Società devono portare la firma del Presidente o Vice-presidente e del Segretario.

La Presidenza sorvegna il dispiegamento delle funzioni affidate ai Delegati. L'Ispettore disciplinare dovrà riferire alla Presidenza sulle mancanze dei singoli Baedisti, ed è responsabile per la stretta osservanza del regolamento interno.

ART. 12.

Sessioni della Direzione.

La Presidenza convoca a sessione la Direzione, o prefabbricamento, o quando lo ritenga conveniente nell'interesse della Società.

Regola il caso alla Direzione di invitare il Maestro il quale ha voto consultivo.

La Direzione deve annoverare apponendo i conti preliminari e consuntivi amministrativi il patrimonio sociale, sorvegliare l'esecuzione dello statuto e del regolamento interno da parte dei soci, avviare le iniziative col locale Municipio, relative ai contributi della stessa e comendare le proposte da sottoporre al voto dell'Adunanza generale dei soci.

ART. 13.

Deliberazioni della Direzione.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione, si richiede l'intervento del Presidente e di tre altri colleghi sociali. Le deliberazioni della Direzione si prendono a maggioranza di voti, ed in caso di parità prevale il parere appoggiato dal voto del Presidente.

ART. 14.

Deliberazioni speciali.

Le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi affiliati, verranno prese di concerto col Maestro e col Ispettore disciplinare. In nessun caso la Direzione potrà prendere deliberazioni di spesa che superino le cifre approvate nei conti preliminari e consuntivi dell'Adunanza generale, senza ripetute prove della adesione della maggioranza.

ART. 15.

Durata in ufficio della Direzione.

La Direzione resta in carica per 3 (tre) i membri della stessa sono però rieleggibili.

ART. 16.

Adunanze generali.

La Società viene convocata in adunanza generale ordinaria una volta all'anno entro gennaio.

Adunanze generali straordinarie possono essere convocate quindicennalmente dalla Direzione e devono essere convocate da quest'ultima ogni qualvolta almeno 15 soci contribuenti ne facciano proposta.

I soci dovranno essere convocati alle adunanze generali, con invito speciale, sia in forma di procura che di avviso, otto giorni prima, nel quale però si dovranno indicare sommariamente gli oggetti da trattarsi.

ART. 17.

Competenza delle adunanze generali.

Alla deliberazione e decisione dell'adunanza generale sono riservati:

- a) L'esame e l'approvazione dei conti ordinari e consuntivi della Società da prodursi annualmente dalla Direzione, previo controllo da parte dei revisori.
- b) La nomina di due revisori per il consuntivo dell'anno successivo.
- c) La nomina della Direzione della Società.
- d) Eventuali cambiamenti o modificazioni dello statuto.
- e) Scioglimento della Società.
- f) Decisione di altri oggetti di particolare importanza che la Direzione ritenga di assoggettare all'adunanza generale.

ART. 18.

Deliberazioni delle adunanze generali.

Ogni socio costituzionale ha diritto ad un voto, e può intervenire alle adunanze generali munito di una sola procura.

Nano quindi potrà dare più di uno voto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti in quanto non sia fatta eccezione nel presente statuto, e sono valide qualunque sia il numero dei citati.

Sulla forma della votazione decide la Direzione.

ART. 19.

Produzioni pubbliche e private della Banda.

La Banda sociale non potrà prodursi, né in pubblico, né in privato senza l'autorizzazione da parte della Direzione, che dovrà essere di volta in volta impartita.

Dei pari gruppi di Bandisti, o Bandisti singoli non potranno prodursi in pubblico senza il permesso da parte della Direzione.

ART. 20.

Produzioni pubbliche, periodiche o fisse.

Resta in facoltà della Direzione di stabilire produzioni pubbliche, periodiche o fisse, e ciò d'accordo col locale Municipio.

ART. 21.

Modificazioni dello Statuto.

Modificazioni, o cambiamenti dello Statuto (Art. 17) potranno seguirne solo se, seguite a voto espresso dall'adunanza generale alla quale dovranno intervenire almeno $\frac{2}{3}$ dei soci contribuenti.

ART. 22.

Scioglimento della Società.

La Società della Banda si riterrà sciolta, quando i redditi sociali non arriveranno più a coprire le spese necessarie alla decorosa sussistenza della Banda e qualora l'adunanza generale voti lo scioglimento con una maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei soci contribuenti formati parte della Società.

ART. 23.

Fondi della Società in caso di scioglimento.

Sciogliendosi la Società, le passività verranno evase, anzitutto coll'avanzo cassa, e nel caso questo non bastasse, col ricavato dalla vendita del patrimonio sociale. Liquidati i costi della Società l'avanzato patrimonio netto, si affiderà alla custodia ed incasso da scegliersi dalla Direzione.

La persona così incaricata dovrà tenere presso di sé depositi ed effetti affidabili, e potrà poi farne consegna solo a quella Società che avesse a ricostituirsi in scritto, promouendo a base il presente Statuto e prefiggendosi soci identici a quelli della Società attuale.

ART. 24.

Decisione delle controversie.

Tutte le questioni che insorgessero fra la Società ed i soci, relativamente ai rapporti sociali, o sulla interpretazione dello Statuto, verranno decise in via inappellabile da due arbitri da nominarsi in un'assemblea generale.

ART. 25.

Assunzione dei soci.

L'assunzione dei soci prima della formale costituzione della Società viene fatta per firma obbligatoria per tre anni in contratto del Comitato promotore.

ART. 26.

Amministratore della Società.

Nel caso che la Direzione della Banca non potesse più procurare deliberazioni, sull'impiego della Cassa, viene nominato il sig. Giuseppe Piva imprenditore di qui, quale amministratore.

GIUSEPPE PIVA
GIUSEPPE CARLI
GIOV. DALLA TORRE
ROBERTO PAOLI
GIOVANNI GIRARDI
GIULIO RIZZI

N. 9486

Visto:

Inshuch, il 6 marzo 1901.

Per l'U. n. Luogotenente

Hebenstreit

(L. 5.)

